

## **1. PREMESSA**

La presente relazione costituisce l'aggiornamento dei precedenti documenti di valutazione dei rischi, redatti ai sensi dell'abrogato Decreto Legislativo 626/94, al disposto dell'art. 28 del D.L.vo 81/08, secondo le scadenze fissate dall'art. 306 comma 2 dello stesso Decreto Legislativo 81/08, come modificato dal D.L. 3 giugno 2008 n. 97 e dal successivo Decreto Legislativo 106 del 03/08/2009. L'aggiornamento riguarda i nuovi obblighi definiti dai Decreti Legislativi 81/08, e 106/09 le eventuali variazioni, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; per quanto riguarda gli obblighi già in vigore con la precedente legislazione, e oggetto di mera variazione redazionale nei Decreti Legislativi 81/08, e 106/09 si rimanda ai documenti redatti secondo la previgente normativa (in particolare: D.Lgs.vo 626/94, D.Lgs.vo 187/05, D.Lgs.vo 151/01), anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 304 comma 3 del D.Lgs.vo 81/08 e successivo D. Lgs. 106/09

### **1. DELEGA DI OBBLIGHI (ARTT. 16 E 17)**

Come previsto dall'art. 17, la valutazione dei rischi, l'elaborazione del relativo documento dei cui all'art. 28 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sono effettuate direttamente dal datore di lavoro, che si può avvalere di consulenze esterne ed interne all'Istituzione Scolastica.

## **2 IDENTIFICAZIONE DEI RUOLI**

**2.1: DATORE DI LAVORO:** Dott.ssa Rita Montesissa

### **2.2: DIRIGENTI**

**2.2.1: DSGA:** Sig.ra Marzia Avanzini

**2.2.2: VICARI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:** Pier Giacomo Spotti, Angiolina Magnani, Cecilia Fava  
Gaetana Balduzzi

**2.3: RSPP:** Valeriano Pelasgi

**2.4: MEDICO COMPETENTE:** Dott.ssa Luisa Ferrandi

**2.5: RLS:** Giuseppe Stellini

## **2.2 PREPOSTI**

Tenendo conto del combinato disposto degli art. 2 comma 1 lettera "a" (definizione di lavoratore e soggetti equiparati ai lavoratori) e lettera "e" (definizione di preposto), nella Istituzione Scolastica sono identificabili come preposti in via ordinaria i responsabili dei laboratori e delle aule e attività speciali, gli Assistenti Tecnici e, in ogni caso, tutto il personale docente nel momento in cui gli alunni siano identificabili come lavoratori.

## **3. NUOVI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE**

### **3.1 ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI (ART. 18 COMMA 1 LETTERA L, ART. 37 COMMA 5)**

L'addestramento dei lavoratori costituisce un obbligo ulteriore rispetto a quelli di informazione e formazione già previsti dalla normativa precedente.

In particolare, l'art. 2 comma 1 lettera cc) definisce l'addestramento come "*complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro*" mentre l'art. 37 comma 5 stabilisce che l'addestramento deve avvenire sul luogo di lavoro.

Al fine di adempiere correttamente ai suddetti disposti legislativi, nell'ambito delle iniziative di formazione ed informazione periodiche (di norma annuali) per i lavoratori, sono stati inseriti specifici momenti di esercitazione pratica ed addestramento operativo, con particolare riferimento in questa prima fase applicativa alle procedure di emergenza e di evacuazione.

### **3.2 CONSEGNA DI COPIA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (ART. 18 COMMA 1 LETTERA O)**

Il RLS ha sempre avuto accesso ai documenti di valutazione dei rischi. Su richiesta degli stessi il Dirigente Scolastico consegna formalmente copia dei suddetti documenti.

### **3.3 ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI CUI ALL'ART. 26 E CONSEGNA DI COPIA DELLO STESSO AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (ART. 18 COMMA 1 LETTERA P)**

L'Istituzione Scolastica non ha affidato alcuna attività ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, e pertanto non è identificabile quale committente ai sensi dell'art. 26.

Per quanto concerne eventuali affidamenti effettuati dal proprietario dell'immobile, l'Istituzione Scolastica collabora, per quanto di propria competenza, alla redazione del Documento di cui all'art. 26 comma 3 da parte del Datore di Lavoro Committente.

### **3.4 COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEI DATI SUGLI INFORTUNI (ART. 18 COMMA 1 LETTERA R)**

Dall'1/1/09 sono inviati all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, ai fini statistici informativi. Quelli relativi agli infortuni superiori a tre giorni a fini assicurativi sono già regolarmente trasmessi.

### **3.5 DOTAZIONE AI LAVORATORI DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO (ART. 18 COMMA 1 LETTERA U)**

L'Istituzione Scolastica non svolge alcuna attività in regime di appalto o subappalto.

### **3.6 COMUNICAZIONE ANNUALE ALL'INAIL DEI NOMINATIVI DEI RLS (ART. 18 COMMA 1 LETTERA AA)**

E' stato comunicato all'INAIL il nominativo del RLS.

### **3.7 COMUNICAZIONE DEI DATI AL RSPP E AL MEDICO COMPETENTE**

Il Datore di Lavoro fornisce regolarmente al RSPP e al Medico Competente le informazioni sulla natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, l'attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i provvedimenti degli organi di vigilanza. Il Datore di lavoro fornisce in particolare al Medico Competente dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali ai fini dell'adempimento da parte dello stesso Medico Competente degli obblighi di cui all'art. 40 comma 1.

### **4 OBBLIGHI DEI PREPOSTI**

Tutti i soggetti identificati o identificabili come preposti secondo quanto specificato al precedente punto 2.2 sono stati formati secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 7 nell'ambito delle iniziative di informazione, formazione e addestramento previste dagli articoli 36 e 37.

Il Datore di Lavoro e i Dirigenti vigilano costantemente in ordine al corretto adempimento dei relativi obblighi da parte dei preposti, come definiti dall'art. 19.

### **5 OBBLIGHI DEI LAVORATORI**

Non vi sono nuovi obblighi cui i lavoratori dell'Istituzione Scolastica sono soggetti rispetto alla precedente normativa.

## **6 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (art. 25)**

### **6.1 COLLABORAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Il medico competente collabora costantemente ed attivamente con il Datore di Lavoro e il RSPP, consultando ove previsto anche il RSL, nel processo di valutazione dei rischi, nella predisposizione delle misure di tutela, nella programmazione ed attuazione delle iniziative di informazione e formazione sui rischi, nella organizzazione del servizio di primo soccorso.

Potranno essere altresì predisposti a cura del medico competente progetti per programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale come previsto dall'art. 25 comma 1 lettera a.

### **6.2 PROGRAMMAZIONE ED EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA**

La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 è programmata ed effettuata mediante protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; nello specifico: linee guida ISPESL, INAIL, Conferenza delle Regioni, Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale.

### **6.3 CUSTODIA DELLE CARTELLE SANITARIE**

Le cartelle sanitarie, attualmente in formato cartaceo e comprendenti i requisiti minimi di cui all'allegato 3-A, saranno custodite sotto la responsabilità del Medico Competente, in accordo con il Datore di Lavoro, presso l'Istituzione Scolastica nel rispetto del segreto professionale e delle norme di cui al D.Lgs.vo 196/03.

In caso di cessazione dell'incarico la documentazione sanitaria sarà consegnata al Datore di Lavoro secondo quanto stabilito dall'art. 25 comma 1 lettera d. In caso di cessazione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore, il Medico Competente consegnerà allo stesso la documentazione sanitaria in suo possesso, salvo i casi in cui ne è prevista la trasmissione all'ISPESL per via telematica.

La cartella sanitaria in formato cartaceo sarà progressivamente sostituita da specifico programma informatizzato, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 53.

### **6.4 COMUNICAZIONE SCRITTA DEI RISULTATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA**

Nell'ambito della riunione di cui all'art. 35, a partire dal 2009, il Medico Competente assolverà all'obbligo di cui all'art. 25 comma 1 lettera i mediante presentazione, discussione e consegna diretta della relazione sanitaria annuale.

## **6.5 SOPRALLUOGO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Il sopralluogo negli ambienti di lavoro da parte del Medico Competente avverrà con cadenza annuale. Di detto sopralluogo viene di norma redatto un verbale.

## **6.6 AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI TITOLI**

Il Medico Competente inoltrerà al Ministero della Sanità, come previsto dall'art. 25 comma 1 lettera n, nota di autocertificazione circa il possesso dei titoli di cui all'art. 38.

## **6.7 COMUNICAZIONE PERIODICA ALL'ORGANI DI VIGILANZA (ART. 40 COMMA1)**

Entro il 31 Marzo 2009 il Medico Competente trasmetterà per via telematica all'Organo di Vigilanza territorialmente competente le informazioni di cui all'allegato 3B, acquisite dal Datore di Lavoro come specificato nel precedente punto 3.7.

## **7. VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 28)**

Rispetto alla precedente normativa, il Decreto Legislativo 81/08 (art. 28 comma1) definisce la necessità di valutare in particolare quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

### **7.1 DONNE IN GRAVIDANZA**

Non vi sono, attualmente, nella Istituzione Scolastica donne in stato di gravidanza

### **7.2 DIFFERENZE DI GENERE**

Non vi sono nella Istituzione Scolastica mansioni od attività pregiudizievoli specificamente per il genere maschile o femminile in quanto tali.

### **7.3 DIFFERENZE DI ETÀ'**

Per quanto riguarda i lavoratori, non vi sono lavoratori minori.

Circa i lavoratori e le lavoratrici con anzianità anagrafica più avanzata, nell'ambito della organizzazione ed in collaborazione con il medico competente si adotteranno le misure di volta in volta idonee per tutelare tali lavoratori rispetto ad eventuali rischi suscettibili di maggiori ripercussioni rispetto ai lavoratori più giovani.

Nella Istituzione Scolastica gli alunni, in talune circostanze (art. 2 comma 1 lettera a), possono assumere la caratteristica di "equiparati ai lavoratori". Tuttavia le attività cui sono addetti, le strumentazioni e le sostanze che utilizzano, unitamente alla attenta sorveglianza degli insegnanti e assistenti preposti, permettono di escludere che vi siano rischi particolari connessi all'età per questi soggetti.

## 7.4 PROVENIENZA DA ALTRI PAESI

Lavoratori provenienti da altri paesi, quindi con problematiche linguistiche e culturali o comportamentali differenti, possono essere presenti nell'ambito degli addetti alle pulizie delle imprese che effettuano tale attività in regime di appalto.

Nell'ambito delle attività previste in sede di compilazione del documento di cui all'art. 26, sarà fatto presente al Committente di valutare in modo specifico tale evenienza, e di indicare nel caso le specifiche misure di prevenzione e protezione per i suddetti lavoratori e per tutti gli altri soggetti interessati dalle eventuali interferenze.

Come sopra specificato, poiché nella Istituzione Scolastica gli alunni, in talune circostanze (art. 2 comma 1 lettera a), possono assumere la caratteristica di "equiparati ai lavoratori", e fra gli alunni sono presenti soggetti provenienti da nazionalità e ambiti sociali differenti, pur ribadendo che, anche per questi, le attività cui sono addetti, le strumentazioni e le sostanze che utilizzano, unitamente alla attenta sorveglianza degli insegnanti-preposti, permettono di escludere che vi siano rischi particolari connessi all'età, sarà tuttavia data indicazione agli insegnanti-preposti di prestare particolare attenzione alla loro sicurezza, con riferimento soprattutto all'accertamento della comprensione delle indicazioni e istruzioni impartite.

La Istituzione Scolastica da parte sua, nell'ambito delle proprie finalità didattiche, si adopera costantemente ed intensamente per colmare i gap riscontrati.

## 7.5 STRESS LAVORO CORRELATO

L'accordo Europeo sullo stress sul lavoro, espressamente richiamato dall'art. 28 comma 1, definisce lo stress come *"uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti."*

L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. D'altra parte, lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro.

Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro vanno considerate causate dal lavoro stesso.

Lo stress da lavoro può peraltro essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc.

Il fenomeno stress è estremamente complesso, ed al momento attuale non esiste una lista esaustiva dei potenziali indicatori di stress. Tuttavia un alto assenteismo o un'elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L'individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un'analisi di fattori quali l'organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell'orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.) e i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.).

Se il problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro, ma le misure devono essere attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.

Al fine di individuare eventuali indicatori precoci di stress sarà programmata entro la fine dell'anno scolastico 2008/2009 una specifica indagine conoscitiva utilizzando, non appena disponibili, strumenti validati in corso di predisposizione da parte dell'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro).

Qualora tali strumenti fornissero indicazioni relative alla possibile presenza di fattori di stress significativi, si agirà con specifiche misure atte ad affrontare e risolvere il problema.

In ogni caso saranno implementate a partire dai primi mesi del 2009 specifiche iniziative quali:

- misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi generali e specifici della Istituzione Scolastica e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro.
- formazione ed aggiornamento dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento
- l'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.

## **8. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.29)**

Come previsto dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs.vo 81/08, oltre alle circostanze già previste dalla previgente normativa, la valutazione di rischi ed il conseguente documento saranno aggiornati anche in relazione al grado di evoluzione della scienza e della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

## **9. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.**

L'informazione di cui all'art. 36 viene periodicamente fornita a ciascun lavoratore nell'ambito di specifici incontri.

Nel corso degli stessi sono fornite in particolare le informazioni di cui al comma 1 lettere a-d e comma 2 lettere a-c dell'art. 36.

Le modalità con cui è assicurata l'informazione rispettano il disposto del comma 4 dell'art. 36: in particolare nel caso di soggetti immigrati l'informazione è preceduta da una verifica della comprensione della lingua italiana.

La formazione dei lavoratori è assicurata da specifici corsi, organizzati anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Paritetico Provinciale, distribuiti in moduli come segue:

- a) 4 ore di formazione di base per tutti i lavoratori, con contenuti conformi a quanto stabilito dall'art. 37 comma 1;
- b) 2 ore di formazione specifica, con contenuti conformi a quanto stabilito dall'art. 37 comma 3.

La formazione e l'addestramento sono rinnovati periodicamente, interessando in tal modo tutto il personale, anche di primo impiego.

L'addestramento avviene sul luogo di lavoro mediante esercitazioni pratiche (in prima istanza: esercitazione alla corretta esecuzione e coordinamento delle prove di evacuazione) inserite nel programma dei corsi di formazione.

Durante i corsi, per il personale che può assumere la funzione di preposto, vengono in particolare curati gli aspetti formativi definiti dal comma 7 dell'art. 37.

La formazione degli addetti ai servizi di emergenza si svolge secondo le modalità già previste dalla precedente normativa, e confermate dal D.Lgs.vo 81/08.

## **10. SORVEGLIANZA SANITARIA**

La sorveglianza sanitaria, nei casi di cui all'art. 41, sarà svolta dal Medico Competente con le periodicità stabilite (biennale/quinquennale per i lavoratori videoterminalisti, annuale per gli altri lavoratori).

Non saranno effettuate visite nei casi vietati dal comma 3 dell'art. 41.

Nella Istituzione Scolastica non sono presenti lavoratori per i quali sia previsto dall'ordinamento vigente il controllo della assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Durante il funzionamento della Istituzione Scolastica sono vietati il consumo e la somministrazione di bevande alcoliche.

Il Datore di Lavoro attua prontamente le misure eventualmente indicate dal Medico Competente in sede di emissione dei giudizi di idoneità, ai sensi dell'art. 42 comma 1.

In caso di inidoneità alla mansione specifica adibisce ove possibile, ai sensi del comma 2 dell'art. 42, il lavoratore ad altra mansione compatibile con lo stato di salute.

## **11. GESTIONE DELLE EMERGENZE**

Nulla è variato rispetto alla normativa precedente in merito alla gestione delle emergenze: si rimanda pertanto ai precedenti documenti ed al Piano di Emergenza.

## **12. RISCHI SPECIFICI**

### **12.1 TITOLO II : LUOGHI DI LAVORO**

I luoghi di lavoro sono disciplinati dal titolo II e relativo allegato IV, che ricomprende quanto precedentemente disposto dal D.Lgs.vo 626/94, dal DPR 303/56.e dal D. Lgs. 81/08  
Si rimanda pertanto ai precedenti documenti per la valutazione dettagliata.

### **12.2 TITOLO III: USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Tutte le attrezzature di lavoro sono conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 70 del D.Lgs.vo 81/08.e successivo D. Lgs. 106/09

Il Datore di Lavoro osserva le disposizioni di cui all'art. 71 in ordine all'utilizzo, alla scelta, ai requisiti, al controllo iniziale e periodico delle attrezzature di lavoro.

Il Datore di Lavoro, quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti mediante misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva ovvero misure, metodi e procedimenti di riorganizzazione del lavoro, mette a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale, conformi ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs.vo 81/08, nell'osservanza degli obblighi di cui all'art 77.

I lavoratori, mediante il loro Rappresentante, intervengono nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale più idonei, nell'ambito della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 81/08.

Il Dirigente Scolastico esige l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale quando necessari.

I lavoratori sono adeguatamente informati e formati circa la necessità e il corretto uso dei Dispositivi di Protezione Individuale.

I Dispositivi di Protezione Individuale sono adattati alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori.

### **12.3 TITOLO V: SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA**

Quando, anche a seguito della valutazione effettuata, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati.

Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

Il datore di lavoro, per regolare il traffico nelle aree di pertinenza della Istituzione Scolastica fa ricorso, ove del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente.

### **12.4 TITOLO VI: MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

Per i risultati riguardanti la valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi si rimanda allo specifico documento, che concerne anche gli altri rischi disergonomici (movimenti ripetitivi, posture) ove rilevati.

### **12.5 TITOLO VIII: ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI**

Per i dati riguardanti la valutazione del rischio per i lavoratori addetti all' uso di VDT si rimanda allo specifico documento.

## **12.6 TITOLO VIII: AGENTI FISICI**

### **12.6.1 RUMORE**

Conformemente agli "Indirizzi interpretativi" della Regione Emilia Romagna sull'applicazione del Decreto Legislativo 626/94 (Documento del febbraio 2006, applicabile anche alla nuova normativa) si ritiene che nelle Scuole, sulla base delle esperienze disponibili, non siano superati i livelli inferiori di azione previsti ora dal titolo VIII del Decreto Lgs.vo 81/08 ( $L_{EX8h} = 80$  dBbA).

### **2.6.2 VIBRAZIONI**

Non esiste esposizione a vibrazioni meccaniche.

### **12.6.3 RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE**

Non sono presenti apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche in misura significativa.

### **12.6.4 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI**

Non sono presenti apparecchiature che emettono radiazioni ottiche artificiali che possano costituire un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

## **12.7 TITOLO IX: SOSTANZE PERICOLOSE**

### **12.7.1. AGENTI CHIMICI**

Per i risultati riguardanti la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici si rimanda allo specifico documento.

### **12.7.2 AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI**

Non sono presenti agenti classificabili come cancerogeni o mutageni ai sensi dell'art. 234 del Decreto Legislativo 81/08

### **12.7.3 AMIANTO**

Non vi è presenza di amianto all'interno o all'esterno della Istituzione Scolastica.

## **12.8 TITOLO X: AGENTI BIOLOGICI**

L'Attività svolta non comporta l'uso di agenti biologici, né la presenza di un rischio da agenti biologici come definito dall'art. 271 comma 4. Pertanto non si applicano le misure specifiche previste per gli esposti a rischio biologico, inclusa la sorveglianza sanitaria (art. 279).